

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Contenuto del PRG

Il PRG definisce e disciplina il contenuto e la forma dell'assetto territoriale ed insediativo del Comune, ne stabilisce le norme e ne finalizza il programma, gli usi, le trasformazioni e gli sviluppi.

In particolare il piano definisce:

1. l'uso del suolo edificato, edificabile e non, per l'intero territorio comunale;
2. la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, storici, artistici, naturali, paesistico - ambientali, nonché architettonici;
3. l'utilizzazione e la trasformazione degli immobili privati e pubblici;
4. la caratterizzazione delle aree destinate alla residenza, all'artigianato, al settore terziario, alle attività culturali, al tempo libero e al turismo, all'agricoltura e ad altre funzioni specifiche;
5. la qualificazione e la localizzazione delle attrezzature pubbliche ;
6. le caratteristiche tecniche della rete infrastrutturale per la mobilità ;
7. gli spazi pubblici e di uso pubblico ;
8. i principali impianti e servizi urbani;
9. la programmazione degli interventi ;
10. le prescrizioni ;
11. le norme generali per l'attuazione del piano.

ART. 2 - Elementi costitutivi ed elaborati a corredo del piano

Sono allegati del PRG:

All. 1- Relazione illustrativa

- tavola 1 relazione tecnica,
- tavola 2 inquadramento territoriale,
- tavola 3 norme tecniche di attuazione,
- tavola 4/a viabilità - scala 1/5000 -,
- tavola 4/b: viabilità - scala 1/5000 -,
- tavola 5/a aree di protezione naturale, fattibilità geologica - scala 1/5000 -,
- tavola 5/b aree di protezione naturale, fattibilità geologica - scala 1/5000 -,
- tavola 6/a azionamento – scala 1/5000 -,
- tavola 6/b azionamento – scala 1/5000 -,
- tavola 7/a azionamento stralcio – scala 1/2000 -,
- tavola 7/b azionamento stralcio – scala 1/2000 -,
- tavola 8/a zone omogenee - stralcio – scala 1/2000 -,
- tavola 8/b zone omogenee - stralcio – scala 1/2000 -,

- tavola 9 tabella tipi edilizi,

componente geologica nella pianificazione comunale a supporto del piano regolatore comunale, integrata ed asseverata dallo studio Ecogeo del geologo dottor Diego Marsetti in attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del Po in campo urbanistico (PAI) , tenuto altresì conto dell'inventario delle frane e dei dissesti idrogeologici della Regione Lombardia in B.U.R. n. 31, edizione speciale del 31.07.2002, costituita da:

- relazione tecnica
- allegato 01 - corografia dell'area,
- allegato 02 – lineamenti geologici,
- allegato 03 – sezioni geologiche,
- allegato 04 – lineamenti geomorfologici,
- allegato 05 – lineamenti geologico – tecnici,
- allegato 06 – carta degli aspetti climatici,
- allegato 07 – fisionomia della vegetazione,
- allegato 08 – acclività,
- allegato 09 – lineamenti idrogeologici,
- allegato 10 – sezioni idrogeologiche,
- allegato 11 – elementi geologico – tecnici e di dinamica geomorfologica – Onore -,
- allegato 12 – elementi geologico – tecnici e di dinamica geomorfologica – Brugai -,
- allegato 13 – sintesi dei dati ,
- allegato 14 – sintesi dei vincoli a carattere ambientale,
- allegato 15 – fattibilità delle azioni di piano,
- allegato 16 – fattibilità di dettaglio – Onore,
- allegato 17 – fattibilità di dettaglio – Brugai,
- supporto magnetico CD ROM
- allegato 18 – cartografia con legenda uniformata pai – carta del dissesto –
- dichiarazione di asseverazione ai sensi dell'art. 2, punto 4, della L.R. 24.11.1977, nr. 41, integrata dalla perimetrazione della pericolosità dell'abitato di Onore ai sensi della D.G.R. 29 ottobre 2001, n. VII/6645, costituita da:
 - relazione tecnica/illustrativa,
 - rilievo topografico di dettaglio,
 - report fotografico,
 - allegato 01 - lineamenti geologici – settore nord,
 - allegato 02 - lineamenti geologici – settore sud,
 - allegato 03 - lineamenti geomorfologici e zonazione pericolosità per le conoidi individuate – settore nord -,
 - allegato 04 - lineamenti geomorfologici e zonazione pericolosità per le conoidi individuate – settore sud -,
 - allegato 05 - ubicazione sezioni topografiche di riferimento,

- allegato 06 - sezioni da 1-1 a 27-27,
- allegato 07- sezioni da 28 - 28 a 40 - 40,
- allegato 08 - opere di difesa idraulica esistenti ed interventi auspicabili,
- allegato 09 - perimetrazione della pericolosità dal punto di vista idraulico.

ART. 3

3/1 - Operatività del piano

Il PRG opera mediante i seguenti strumenti:

1. vincoli territoriali;
2. prescrizioni specifiche per le aree a varia destinazione d'uso e per le infrastrutture;
3. norme per l'attuazione del piano;
4. piani particolareggiati ;
5. piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al Titolo IV legge 51811978 n. 457;
6. piani di lottizzazione convenzionata;
7. concessione di edificare;
8. autorizzazione edilizia.

3/2 – Piano urbanistico della comunità montana

Il PRG recepisce le indicazioni, le localizzazioni e le quantificazioni dimensionali contenute nel Piano Urbanistico della Comunità Montana adottato con Delibera n. 12 del 10/6/1985 e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale , ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15 aprile 1975 n. 51.

ART. 4 - Deroghe

Le prescrizioni di piano e le presenti norme non ammettono deroghe all' infuori che per opere pubbliche nonché per quelle di interesse pubblico.

ART. 5 - Definizione degli indici urbanistici

L'edificazione e l'urbanizzazione nelle varie zone del territorio comunale è regolata dai seguenti indici:

1. Superficie territoriale (St) - S'intende la superficie complessiva sulla quale una operazione agisce; essa è comprensiva delle aree edificabili, di quelle per le attrezzature, delle zone verdi, delle strade e parcheggi pubblici e privati, nonché delle fasce verdi di rispetto.
2. Superficie zonale (Sz) - E' la superficie totale di un'area senza soluzione di continuità, campeggiata nelle tavole di Piano da segno grafico uniforme, comprendente le aree non localizzate e occorrenti per l'urbanizzazione primaria e quelle eventualmente previste e non localizzate per l'urbanizzazione secondaria.
3. Superficie fondiaria (Sf) - E' la superficie disponibile del lotto campeggiato nelle tavole di PRG da specifico segno grafico uniforme, al netto delle superfici per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria eventualmente previste, ma non localizzate, dal PRG
4. Densità di fabbricazione (D) - E' il rapporto tra un volume edilizio e la superficie dell'area edificabile alla quale esso è attribuito. Si esprime in mc/mq.

La densità di fabbricazione può anche essere definita dall'Indice di SIp", rappresentato dal rapporto tra la superficie lorda di pavimento (Slp) costruibile e la superficie dell'area edificabile. In tal caso si esprime in mq/mq.

5. Densità zonale (Dz) - E' il rapporto tra la volumetria o la SIp complessivamente edificabili e la superficie zonale.
6. Densità fondiaria (Df) - E' il rapporto tra la volumetria o la SIp complessivamente edificabili e la superficie fondiaria.
7. Rapporto massimo di copertura (R) - E' il rapporto tra superficie coperta da fabbricati ed area disponibile di zona o fondiaria, misurato in percentuale.

La superficie coperta è quella delimitata dalla proiezione a terra del perimetro del fabbricato, al lordo degli sporti e al netto dei cavedi .

Non vengono considerati sporti agli effetti del calcolo della superficie coperta le gronde, i balconi, le logge, ancorché aperti su di un solo lato e le pensiline, purché l'aggetto non superi metri 1,50 vengono calcolati nella superficie coperta i portici con profondità maggiore a ml 1.50.

8. Distacco minimo (Dc) degli edifici dai confini circostanti (m).
9. Distacco minimo (De) degli edifici fra loro (m), rappresenta la distanza fra pareti di edifici antistanti, o di corpi di fabbrica di un medesimo edificio, essa viene misurata a squadra e non a raggio sugli spigoli delle pareti. non può essere inferiore a m 10.00.
10. Distacco minimo (Ds) degli edifici dal ciglio delle strade (m), si definisce ciglio stradale, (come da art. 2 D.M. 01 Aprile 1968) la linea di limite della sede comprendente tutte le sedi viabili sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi, quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti e simili).

I distacchi di cui ai punti 8 - 9 - 10 vengono verificati solo in presenza di interventi di nuova costruzione e di ricostruzione (salvo che sussistano obblighi di allineamento o di messa in pristino di situazioni edilizie preesistenti).

11. Altezza degli edifici (H) - Rappresenta l'altezza massima raggiungibile dagli edifici: si misura a partire dalla quota zero convenzionale fino all'intradosso della gronda, in presenza di corpi articolati con rientranze, è ammessa all'interno degli sfondati una maggiore altezza, in ogni caso nessun punto potrà superare il 15 % in più dell'altezza ammessa per ciascuna zona. Riferimenti alla Legislazione regionale : si ricorda che è sempre possibile l'applicazione della L.R. 26/95 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo- acustica o di inerzia termica).

Per quota zero convenzionale si intende: la pubblica via di accesso al fabbricato posta interamente ad un'unica medesima quota; in mancanza, la quota del piano di campagna naturale circostante il fabbricato se posta interamente ad un'unica medesima quota; in caso di strada o piano campagna in pendenza la quota media.

12. Superficie lorda complessiva di pavimento (Slp) -La superficie di pavimento è determinata dalla somma delle superfici di ciascun piano , entro e fuori terra al netto delle murature perimetrali. Nella superficie di pavimento, non sono computate le superfici dei vani adibiti esclusivamente all'insediamento di impianti tecnologici, (vani ascensore compresi) nonché le seguenti superfici:
 - nei fabbricati , le superfici a parcheggio di autoveicoli costituenti pertinenza delle unità immobiliari del fabbricato e comprese nei limiti minimi della Legge Nazionale n° 122; le superfici di terrazzi o balconi a sbalzo, le superfici a portico aperte su tre lati, non eccedenti la profondità di metri 2,00 o sino ad una superficie pari a mq. 15 per ogni unità immobiliare, i vani scala al servizio di più alloggi ;
 - le superfici occupate da impianti di depurazione, da silos e serbatoi.

13. V= Volume parti abitabili che compongono l'edificio ottenuto moltiplicando la superficie coperta di ogni singolo piano per l'altezza del piano stesso misurata dall'intradosso del solaio di calpestio all'intradosso del solaio di copertura.

Sono esclusi dal computo dei volumi i locali adibiti a:

- Portico, loggia, terrazzo, balcone sino ad un limite di profondità massimo di m. 2,00, o sino ad una superficie pari a mq. 15 per ogni unità immobiliare;
- Interrati destinati ad attrezzature private di uso pubblico per attività di cultura, spettacolo, congressi, sport e ricadenti nelle zone omogenee F.
- Interrati destinati a cantine o depositi di pertinenza;
- Interrati destinati al ricovero di autovetture e relativi spazi di manovra;
- Interrati relativi ai volumi tecnici ed agli impianti tecnologici;
- I volumi dei corpi scala aperti che non superino il primo piano;
- I volumi di soppalchi interni all'abitazione dei piani mansardati o di sottotetti praticabili o non che presentino altezza massima in colmo di ml 2.20;

Art. 6 - Facoltà di deroga in materia di distacchi, copertura e altezze

In conformità e nei limiti fissati dal DM 02.04.1968 n. 1444 possono essere ammesse in edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, distacchi, rapporti di copertura e altezze diversi da quelli indicati dalle presenti norme.

ART. 7 - Computo della volumetria e della SIp edificabili in base alle densità zonali

La superficie del terreno interessata dal computo è quella dell'intera zona indicata nella planimetria di PRG e su cui insiste il contrassegno di destinazione d'uso (a campitura uniforme), calcolata al netto delle fasce verdi di rispetto, per le zone di espansione la superficie interessata del comparto è quella interna al perimetro di P.A.; le costruzioni dovranno essere concentrate in linea di massima all'interno della zona individuata con apposita campitura.

Nelle zone a destinazione ad uso prevalentemente residenziale (artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29) è consentita la realizzazione di legnaie e locali attrezzi collocati nei giardini nella misura massima di mq. 5= per ogni unità immobiliare classificate con la stessa destinazione d'uso in categoria "A". Esse compongono nel loro insieme le superficie accessorie, devono essere realizzate in muratura o legno, con coperture naturali e tradizionali, non piane e con altezza massima consentita in gronda (intradosso) di ml. 2,20. Per superfici accessorie esistenti all'entrata in vigore delle presenti norme ed in contrasto con esse, devono prevedersi interventi di adeguamento (volumetrici e/o tipologici) al momento della presentazione di istanze concessorie o autorizzative relative all'edificio di cui sono pertinenza.

ART. 8 - Tipologia edilizia

Le tipologie ammesse nelle zone residenziali di completamento e di sostituzione sono quelle di edifici isolati, o a blocco lineare e continuo.

Nelle zone di espansione residenziale sono ammesse di norma tutte le correnti tipologie edilizie, della casa singola e a schiera, gli edifici a gradoni ed a corte, i blocchi lineari, le torri, con le varie aggregazioni possibili, che saranno definite dai PA

Al fine di consentire migliori soluzioni progettuali è consentita la verifica unitaria per più di un lotto del volume o della SIp e la loro traslazione e/o concentrazione su uno o più lotti contigui o all'interno del perimetro di un P.A., alla condizione che i proprietari dei lotti interessati dalla aggregazione sottoscrivano un atto di asservimento volumetrico o di SIp, che deve essere trascritto.

In tutte le zone i progetti di edifici e/o manufatti dovranno comprendere la sistemazione delle aree di pertinenza e le opere accessorie quali recinzioni, accessi, percorsi, pavimentazioni, alberature, sistemazioni a verde.

TITOLO SECONDO ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

ART. 9 - Attuazione del PRG

Il PRG si attua mediante gli strumenti (autorizzazione, concessione edilizia e piani urbanistici attuativi) previsti e disciplinati dalla vigente legislazione.

ART. 10 - Piani Urbanistici Attuativi

Il PRG fissa i perimetri delle zone soggette a piano urbanistico attuativo obbligatorio.

L'intervento attuativo del Piano è previsto attraverso Piani Urbanistici Attuativi (PA) di varia iniziativa, ciascuno esteso all'intero comparto perimetrato nella tavola di PRG.

Il progetto di PA può localizzare gli spazi destinati a standard in luogo diverso da quello previsto dal PRG, ferma restando la loro quantità complessiva, il rispetto delle caratteristiche qualitative e funzionali e purché siano mantenuti all'interno del perimetro del PA stesso.

I PA vigenti alla data di adozione del PRG mantengono la propria efficacia e operano secondo la disciplina urbanistica che li ha generati. I P.R.G. si attua quindi tramite:

1. Piani Particolareggiati (PP) di iniziativa pubblica di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni.
2. Piani Particolareggiati per i nuclei di antica formazione e per i centri- storici(PPCS).
In conformità all'art. 17 della Legge Urbanistica Regionale n. 51 del 15/4/1975 e successive modificazioni.
3. Piani di lottizzazione convenzionati (PL).
Di cui all' art. 28 legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni.
4. Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente (PR) di cui al Titolo IV della legge 5/8/1978 n. 457.

In tutti i piani urbanistici attuativi è obbligatoria fra gli aventi titolo la solidarietà e la perequazione economica per tutte le operazioni urbanistiche ed edilizie ivi previste, sia che trattasi della attribuzione delle quote volumetriche a ciascun proprietario, sia della loro localizzazione nonché della cessione delle aree di urbanizzazione e della corresponsione degli oneri.

ART. 11 - Asservimento dell'area di pertinenza e destinazione d'uso

L'area di pertinenza urbanistica dei fabbricati è individuata dagli elaborati assentiti con concessione edilizia o con autorizzazione.

L'area di pertinenza di edifici esistenti alla data di adozione del PRG è quella che risulta, in quella data, appartenente alla medesima proprietà dell'edificio stesso (superficie coperta dal fabbricato più area circostante e contigua) e comunque non oltre il raggiungimento della superficie necessaria al rispetto degli indici di fabbricazione e di copertura al momento del rilascio della concessione edilizia, ovvero, se irreperibile tale dato, necessaria al rispetto degli indici del vigente PRG. A tal fine non si tiene conto di trasferimenti e di frazionamenti successivi all'adozione del PRG.

ART. 12 - Limite di arretramento delle costruzioni

Oltre alle aree verdi di rispetto, il PRG prevede lungo le strade, i corsi d'acqua o per regimi di tutela ambientale e paesistica limiti di arretramento delle costruzioni e dei manufatti sia in

superficie che in sottosuolo. Entro tali limiti è vietata qualunque edificazione salvo la eventuale formazione di recinzioni secondo i dettati del Regolamento Edilizio .

Sui corsi d'acqua pubblici e loro pertinenze iscritti negli elenchi, di cui all'art. 1 del T.U. n. 1775/1933, le rogge e i torrenti, sono vietate le attività indicate all'art. 96 del R.D. n. 523/1904 ed in particolare sono vietate:

- entro la fascia di 10 m. dal piede degli argini e loro accessori o, in mancanza di argini artificiali, dal ciglio delle sponde, le seguenti attività:
 - la realizzazione di fabbricati anche se totalmente interrati, ivi comprese le recinzioni con muratura che si elevino oltre la quota di campagna;
 - gli scavi;
- entro la fascia di 4 m. dai limiti come sopra definiti:
 - le piantagioni;
 - lo smovimento del terreno.

Sono ammesse, a distanza di 4 mt. dalle sponde dei corsi d'acqua pubblici, recinzioni asportabili formate da pali e rete metallica.

Nelle aree di pertinenza fluviale, come sopra definite, sono ammesse, ai sensi dell'art. 95 del R.D. n. 523/1904, le difese spondali che non superino il piano di campagna, previa autorizzazione regionale ai fini idraulici.

Sono altresì ammesse, previa autorizzazione regionale, le opere previste dagli art. 97 e 98 del citato R.D. n. 523/1904, al fine di tutelare il sistema idrico presente sul territorio comunale.

Inoltre in tutto il territorio comunale dovrà essere effettuata una regolare manutenzione e pulizia della rete idrologica (rogge e torrenti) e viene vietato qualunque intervento di tombinamento e di restringimento delle sezioni idrauliche libere.

La norma di cui sopra si applica anche se ciò non è espressamente indicato graficamente dal PRG e fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di imporre più estese aree di rispetto qualora ragioni di tutela dei corsi d'acqua e dei cavi idrici lo rendano necessario e fatti salvi maggiori vincoli di tutela derivanti da disposti e leggi regionali e statali.

ART. 13 - Sinossi delle sezioni stradali tipo

I tracciati e la tipologia delle principali sedi stradali in progetto, o esistenti da modificare, sono indicati dal PRG secondo la classificazione e le relative caratteristiche indicate nella sinossi delle sezioni stradali annessa alla legenda del PRG stesso.

Per le strade di servizio podereale e i sentieri pubblici e/o di uso pubblico è prescritta la sistemazione conservativa e l'intervento manutentivo che conservino i materiali, le tipologie, le preesistenze murarie e gli aspetti ambientali.

La percorribilità di tali percorsi, preferenzialmente di tipo pedonale, dovrà essere attentamente valutata e disciplinata, limitando la percorribilità veicolare.

Il P.R.G. prevede inoltre percorsi pedonali e/o ciclabili, tali tracciati non consentono la circolazione veicolare, essi dovranno essere oggetto di particolare studio di arredo urbano e di regolamento di Polizia Urbana.

TITOLO TERZO

PRESCRIZIONE DI INTERVENTO E VINCOLI

ART. 14 - Tipologia e distacchi stradali

I tracciati e la tipologia delle principali sedi stradali in progetto o esistenti da modificare, sono indicati dal PRG.

La specificazione delle strade delle zone di espansione o comunque soggette a Piani Attuativi, è rinviata agli inerenti Piani Attuativi stessi che ne stabiliranno tracciati e caratteristiche tecniche in relazione alle soluzioni planovolumetriche e all'organizzazione planimetrica.

Le infrastrutture viarie indicate nella tavola di PRG hanno valore prescrittivo.

Le aree verdi di rispetto a lato delle strade esistenti e in progetto e il limite di arretramento e di contenimento delle costruzioni e dei manufatti sia in superficie che in sottosuolo hanno valore prescrittivo.

I tracciati stradali ed i loro svincoli ed allacciamenti viari saranno meglio definiti, in sede di progetto esecutivo, nell'ambito delle aree verdi di rispetto e di quelle entro i limiti di arretramento previsti dal PRG o comunque obbligatori in virtù di normative regionali e statali.

L'allineamento e le caratteristiche delle recinzioni eventualmente interessanti le aree verdi di rispetto stradale e le aree entro i limiti di arretramento dal ciglio stradale saranno soggetti a specifica regolamentazione nel Regolamento Edilizio il quale lo potrà consentire a titolo precario e con il vincolo di non indennizzabilità delle opere eseguite.

Salvo diversa specificazione del PRG, i distacchi degli edifici dal ciglio stradale sono quelli previsti dal DM 1/4/1968 n. 1044 e dall'art. 9 del DM 2/4/1968 n. 1444.

In caso di modifiche esecutive di tracciati stradali, le relative fasce di rispetto ed i limiti di arretramento dovranno essere conseguentemente traslati estendendo sulle aree di risulta liberate le destinazioni limitrofe di P.R.G.. Tali assestamenti non comportano variante al P.R.G.

ART. 15 - Edifici monumentali di valore storico, artistico e/o ambientale da salvaguardare

Il PRG individua gli edifici monumentali di valore storico, artistico, ambientale da salvaguardare.

Tali edifici sono soggetti a conservazione integrale degli interni e degli esterni. Sono ammessi solo il restauro conservativo e il consolidamento statico nel rispetto, anche mediante ripristino, della tipologia distributiva esistente, quando sia riferita ai caratteri originari dell'edificio .

L'eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico e/o ambientale è obbligatoria nella contestualità degli interventi di cui sopra. Ogni intervento deve essere preceduto da rigorose analisi e documentazioni storico filologiche.

ART. 16 - Perimetro di vincolo e di salvaguardia dei siti, degli edifici e dei complessi monumentali o di riconosciuto valore storico, artistico, ambientale o con presenza di edifici e/o manufatti e impianti costituenti valori documentari di archeologia industriale", situati all'esterno della zona omogenea

Il PRG Indica con apposito perimetro le aree di vincolo e di salvaguardia dei siti, degli edifici o dei complessi monumentali o di riconosciuto valore storico, artistico, ambientale situate all'esterno delle zone omogenee A. assoggettati alle seguenti prescrizioni:

1. nell'ambito del perimetro è vietata la edificazione ed è prescritta l'intangibilità del luogo, della vegetazione e dei corsi e bacini di acqua;

2. per i manufatti e gli impianti, sono ammessi gli interventi di manutenzione e restauro conservativo delle facciate sull'intero perimetro e delle coperture;
3. E' ammesso l'intervento di ristrutturazione distributiva interna ai fini della ridestinazione dell'edificio e del risanamento igienico nel rispetto delle eventuali tipologie strutturali caratteristiche e nel rispetto altresì della coerenza architettonica tra organismo complessivo risultante ed involucri dell'edificio stesso sulla base di adeguate ricerche storico - filologiche..

ART. 17 - Edifici esistenti isolati privi di prescrizioni specifiche

Gli edifici esistenti isolati a destinazione difforme da quella della zona in cui ricadono e privi di prescrizioni specifiche, sono consolidati allo stato di fatto. E' vietata ogni trasformazione d'uso, che non sia quella ammessa per la predetta zona.

Per tali edifici sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre a quelle previste dalla normativa di zona.

ART. 18 - Edifici esistenti isolati con destinazione specifica

Gli edifici esistenti isolati, individuati ai sensi della legge regionale n. 93 del 7/6/1980, nella tavola di progetto del PRG sono consolidati allo stato di fatto e per essi è vietata ogni trasformazione fatto salvo quanto precisato nell'art. 19.

Le nomenclature utilizzate sono le seguenti:

- AC = residenza
- S = fabbricati rurali e abitazione rurale
- CH = edifici per il culto, cappelle
- H = esercizi di ristoro (bar - trattorie - ristoranti) e ricettivi
- MG = depositi e magazzini
- IT = impianti tecnologici
- T = artigianato
- R = ristrutturazione

Ai sensi dell'art. 1 della lettera C della L.R. 93/1980, per gli edifici non adibiti ad usi rurali, sono consentite esclusivamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e, ove esplicitamente previsto, di ristrutturazione edilizia; gli interventi dovranno eliminare le superfetazioni ed essere effettuati con tecniche e materiali conformi a quelle originali nel rispetto della tipologia e della sagoma dell'edificio.

La destinazione di ristrutturazione" (R) consente il recupero con ristrutturazioni di complessi originariamente di abitazione rurali oggi abbandonate; il recupero edilizio deve avvenire nel rispetto dei caratteri ambientali e tipologici dell'edificio con l'impiego di materiali e tecniche conformi a quelle originali.

L'intervento di ristrutturazione è subordinato alla stipula di una convenzione o atto d'obbligo in cui il titolare si impegna al presidio ed alla manutenzione periodica delle aree di pertinenza oltre che della viabilità interpodereale di accesso e delle eventuali sponde e ripe corsi d'acqua interessanti la proprietà.

L'area asservita agli immobili come sopra individuati è pari all'intera area di proprietà su cui insiste l'immobile stesso fino ad un massimo di cinque volte la superficie da questo coperta.

ART. 19 - Utilizzo delle costruzioni agricole esistenti da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli

E' ammesso l'utilizzo di edifici e rustici esistenti, limitatamente agli immobili preesistenti alla data d'adozione del P.R.G. da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli ai sensi della L

153/75, subordinatamente alla stipula di un'apposita convenzione finalizzata alla utilizzazione agricola del fondo.

Tale convenzione, registrata e trascritta a cura dei richiedenti, deve prevedere :

- le modalità di intervento di recupero dei volumi esistenti, con esclusione delle costruzioni accessorie o precarie e di quelle in contrasto con l'ambiente, e il progetto di sistemazione delle aree scoperte,
- gli interventi di sistemazione idraulico - agraria e forestale,
- i tempi di attuazione,
- l'assunzione dell'obbligo di conservare il fondo a destinazione agricola,
- il pagamento del contributo concessorio,
- sanzioni in caso di inadempimento .

E' applicata, in quanto compatibile, la normativa prevista dagli artt. 35 e36 delle presenti N.T.A.

ART. 20 - Edifici esistenti che ricadono su sedi viarie, in zone verdi di rispetto nelle fasce di arretramento o in aree per attrezzature pubbliche

Tali edifici, sono destinati alla loro graduale demolizione alla riconversione in uso pubblico a spese della pubblica amministrazione ovvero a carico di enti e privati titolari dell'autorizzazione a realizzare i PA entro il cui perimetro eventualmente ricadono.

Temporaneamente tali edifici sono consolidati allo stato di fatto e su di essi sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 21 - Zone a rischio idrogeologico

Il PRG indica, con apposito segno grafico e con tavole grafiche specifiche, le aree soggette a rischio idrogeologico per cause di ordine vario.

Le aree comprendono terreni già in condizioni di equilibrio limite dal punto di vista naturale oppure potenzialmente instabili oppure gravemente esposti alla azione di erosione o di deposito a causa dei corsi d'acqua oppure di dissesto.

Si richiama la specifica trattazione contenuta nello "studio geologico/tecnico di supporto del territorio comunale" redatto dal geologo, per incarico dell' Amministrazione Comunale, e facente parte integrante del presente elaborato di PRG, ai fini della conformità per quanto previsto per le rispettive classi di fattibilità geologica.

Il PRG riporta nella tavola grafica , la delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, suddividendole in categorie soggette alle seguenti prescrizioni:

- **AREE DI FATTIBILITA' SENZA PARTICOLARI PROBLEMI**
- **AREE DI FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI**

Aree che presentano terreni a componente argilloso limosa, acclività fino a 25° per i terreni e fino a 35° per le rocce, influenza di fenomeni gravitativi ed erosivi di modesta entità o già bonificati, piccoli smottamenti, ruscellamenti, ristagni d'acqua; zone con bassa soggiacenza della falda.

Per l'utilizzo di queste aree è necessario realizzare approfondimenti di carattere geotecnico e/o idrogeologico, finalizzati ai singoli progetti.

- **AREE DI FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI**

Aree con presenza di terreni argillosi su substrati a franapoggio; zone di erosione accelerata e di smottamento; zone con instabilità delle scarpate e delle sponde; zone

interessate da caduta massi; zone interessate da ruscellamenti diffusi, deflussi disordinati e piene improvvise anche a causa di interventi antropici, aree di influenza di importanti opere idrauliche.

Zone di rispetto delle sorgenti (D.P.R. 236/88)

Queste zone possono essere rese edificabili solo con interventi di notevole consistenza. Per l'utilizzo di queste aree sono necessari approfondimenti di indagine geologica a livello di area, con conseguente realizzazione di opere di difesa e bonifica anche per l'esistente, con l'eventuale attivazione di sistemi di monitoraggio. E' ipotizzabile una edificazione a basso impatto geoambientale, con eventuali misure di salvaguardia delle acque sotterranee.

• **AREE DI FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI**

Aree con eccessiva acclività dei pendii, presenza di rocce franose con stacco di blocchi; zone soggette direttamente o indirettamente a movimenti franosi; zone di pertinenza dei corpi idrici superficiali e di esondazione; zone soggette a caduta di valanghe.

Aree di tutela assoluta delle sorgenti, dei pozzi e dei bacini dell'acqua potabile (D.P.R. 236/88)

In queste aree è da escludere nuova edificazione; sono ammessi interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, limitati a manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri conservativi e adeguamenti igienici, senza incremento del numero di abitazioni.

In queste situazioni sono eventualmente da prevedere opere di bonifica, consolidamenti e messa in sicurezza dei siti, previa attuazione di appositi studi geologici e progettazione. E' opportuna l'attivazione di sistemi di monitoraggio geologico

Zona interessata da movimento franoso attivo, ad evoluzione lenta, per l'eventuale utilizzo della quale sono necessari approfondimenti con indagini specifiche anche di sottosuolo e con la messa in atto di un monitoraggio. La possibilità di bonificare totalmente o parzialmente la zona costituirà il fattore determinante per l'attribuzione o meno nella classe di fattibilità 3

STUDI GEOLOGICI PREVENTIVI

Le prescrizioni di seguito riportate sono valide forma restando la necessità di ottemperare per tutti gli interventi, in fase di progettazione esecutiva, a quanto previsto nel D.M. marzo 1988 ("Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"), ed ulteriormente specificato nella circolare LL:PP. n° 30483 del 24/09/1988.

Per interventi realizzati dal Comune, da privati, consorzi od enti sovra-comunali, si dovrà prevedere la stesura di una relazione geologico-tecnica, da presentarsi al Comune e, nel caso di Concessioni Edilizie rilasciate dal Comune o DIA si dovrà prevedere che tale relazione sia parte integrante della documentazione da trasmettere preventivamente, in dipendenza alla seguente casistica non derogabile:

1. nelle aree ricadenti in **classe 1** di fattibilità per le quali non sono emerse controindicazioni di carattere geologico per la trasformazione d'uso, è possibile qualsiasi tipo di intervento nel rispetto delle normative vigenti. Solo in questo caso, nella documentazione da trasmettere al comune preventivamente, nella documentazione progettuale presentata può essere omessa la relazione geologico-tecnica.
2. per le aree ricadenti in **classe 2** di fattibilità, la progettazione relativa a :
 - o nuove infrastrutture;
 - o nuove edificazioni, compresi gli accessori occupanti una volumetria eccedenti in 400 m³ complessivi e comportino scavi di profondità superiore a 2 metri.

- Scavi a raso di edifici di qualsiasi tipo e di altra proprietà, per profondità oltre i due metri o comunque quando più profondo del piano di posa delle fondazioni;

dovrà essere supportata da una relazione geologico–tecnica, con eventuali indagini in sito e verifiche esaustive, ma non limitative, rispetto alle specifiche problematiche presenti nell'area.

Sono esclusi da tale obbligo:

- Derivazioni locali di linee elettriche, linee di telecomunicazione e di distribuzione gas, condotte idriche e condotte fognarie quando di lunghezza non superiore a 100 metri;
- Posa in opera di cartelli e recinzioni;
- Interventi di sistemazione e di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agraria, comportanti scavi e movimenti terra non superiori ai 40 m³.

In questa classe la relazione geologico–tecnica dovrà valutare i seguenti aspetti:

- Caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche/geomeccaniche (eventualmente supportate da indagini dirette in sito) per la **sottoclasse B** prevista nella carta di fattibilità;
- Caratteristiche geologiche, geomorfologiche, ideologiche ed idrogeologiche e verifiche, anche qualitative, su precipitazioni e portate per la **sottoclasse C** previste nella carta di fattibilità. In particolare dovranno essere valutate o proposte soluzioni progettuali atte ad eliminare o ridurre gli effetti negativi delle condizioni geologico–ambientali effettivamente riscontrate.

Nell'ambito degli interventi previsti su aree ricadenti in classe 2, la relazione tecnica dovrà esprimere un parere sulla compatibilità dell'opera in progetto, segnando eventuali necessità di vincoli o consigli progettuali.

3. Aree ricadenti in **classe 3** di fattibilità: consistenti limitazioni.

La classe comprende le zone nelle quali si sono riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per l'entità e la natura dei rischi individuati nell'area di studio o nell'immediato intorno. L'utilizzo di queste zone è pertanto subordinato alla realizzazione di supplementi d'indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell'area e del suo intorno, mediante campagne geognostiche, prove in sito o di laboratorio, nonché mediante studi tematici specifici di varia natura (idrogeologici, idraulici, ambientali, ecc.). Ciò dovrà consentire di precisare le idonee destinazioni d'uso, le volumetrie ammissibili, le tipologie costruttive più opportune, nonché le opere di sistemazione e bonifica. Per interventi sull'edificato esistente dovranno essere fornite indicazioni per la progettazione di opere di difesa, sistemazione idrogeologica e degli eventuali interventi di mitigazione degli effetti negativi indotti dall'edificato. Potranno essere inoltre predisposti idonei sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto o indotti dall'urbanizzato.

Sono comprese pertanto in questa classe quelle aree caratterizzate da una struttura geologica poco favorevole alla realizzazione od allo sviluppo urbanistico. Il loro utilizzo, anche per strutture di limitata importanza deve tenere conto dei caratteri fisiografici e di incidenza sulle opere, propri del territorio comunale di Onore.

4. Aree ricadenti in **classe 4** di fattibilità: gravi limitazioni.

L'alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso delle particelle. Si dovrà escludere qualsiasi nuova edificazione, se non per opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti nell'art. 31, lettere a),b), e c) della L. 457/1978.

Eventuali opere che non prevedano la presenza continuativa di persone, dovranno essere valutate puntualmente. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità

comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

Nella classe 4 di fattibilità ricadono le aree in dissesto o di potenziale dissesto per acclività dei versanti, le aree ricadenti in fasce di grave esondazione dei corsi d'acqua principali e relative fasce di rispetto e le aree di protezione assoluta dei pozzi.

DESTINAZIONI AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

ART. 22 - Destinazione d'uso delle zone residenziali

Le zone residenziali di norma sono destinate ad abitazione. In esse sono ammissibili, le pertinenze della residenza, quali le autorimesse private, i servizi collettivi per le abitazioni, i locali accessori e gli impianti tecnologici.

Sono pure ammessi, purché non prevalenti rispetto alle abitazioni :

1. i negozi per il commercio e la distribuzione delle merci e dei prodotti;
2. alberghi e ristoranti, i bar, i locali di divertimento, i teatri ed i cinematografi;
3. gli studi professionali e commerciali e in generale gli uffici pubblici e privati;
4. le sedi di associazioni e depositi;
5. piccoli laboratori artigiani di servizio che non producono rumori, odori molesti o nocivi, né inquinamenti di qualsiasi tipo;

Le tipologie e le caratteristiche architettoniche dei fabbricati in tutto o in parte destinati agli usi non residenziali di cui sopra, devono essere omogenee a quelle tipicamente residenziali.

In caso di Piani Attuativi in esecuzione del PRG, ovvero di convenzione fra proprietari, le destinazioni non residenziali di cui sopra potranno essere trasferite o concentrate in tutto o in parte in uno o più lotti edificabili.

Le autorimesse sotterranee potranno essere ricavate anche nelle aree scoperte di pertinenza (escludendo da queste le aree di arretramento prescritte da legge e le aree verdi di rispetto, purché non oltre i predetti limiti) a condizione che le caratteristiche statiche e tecniche del solaio di copertura consentano la obbligatoria posa in opera di terreno vegetale per uno spessore minimo di 4 cm e che permettano la formazione di tappeti erbosi con una piantumazione a limitato sviluppo dell'apparato radicale nella misura minima del 50% dell'area scoperta.

Per ogni zona omogenea a destinazione residenziale sono fissati i limiti ovvero gli indici volumetrici di densità di massima fabbricazione e la loro osservanza è obbligatoria.

ART. 23 - Limiti di distanza tra i fabbricati e dai confini

Le distanze tra fabbricati nonché dei fabbricati dalle strade e dai confini di proprietà e di zona sono disciplinate come segue :

A - Distanza minima tra fabbricati - (De)

Nella zona A, per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto delle superfetazioni da rimuovere.

In tutte le zone, per gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento, è prescritta una distanza minima di 10 m rispetto a pareti finestrate di fabbricati antistanti, intendendosi per tali le pareti sulle quali siano poste vedute o luci non aventi le caratteristiche di cui all'Art. 901 c.c.; per gli altri interventi può essere mantenuta la distanza preesistente.

Le disposizioni di cui al precedente punto non si applicano ove tra i fabbricati sia interposta una strada di pubblico transito, nel qual caso si manterrà l'allineamento esistente rispetto al ciglio della strada.

Le distanze sono misurate a squadra e non a raggio.

B - Distanza minima dei fabbricati dalle strade- (DS)

Per gli interventi di nuova costruzione o di ricostruzione nonché di ampliamento, la distanza minima dei fabbricati dalle strade deve essere, salvo maggiore profondità della fascia di rispetto eventualmente indicata sulla tavola di azionamento del PRG, pari a :

- m 5 per strade di larghezza prevista dal PRG inferiore a 7 m;

- m 7.5 per strade di larghezza prevista dal PRG fra 7 e 15 m.

Salvo che il maggior numero degli edifici circostanti sia a diversa distanza ed a questa sia opportuno che la nuova costruzione si unifichi, ovvero salvo che sussistano ragioni obiettive che rendano necessario od opportuno un diverso allineamento.

Per gli interventi di nuova costruzione o di ricostruzione nella zona E la distanza minima dalle strade deve essere - salvo maggiore profondità della fascia di rispetto eventualmente indicata sulla tavola di azionamento del PRG - pari a 15 m .

Restano comunque salve le norme speciali a tutela della circolazione stradale.

C - Distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà e di zona - (Dc)

In tutte le zone, per gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento, la distanza minima dai confini deve essere di m 5.

Per le costruzioni completamente interrato in tutte le zone la distanza minima dai confini deve essere di m 1.50.

E' ammessa - salvi diritti di terzi, da tutelare in sede civile - la costruzione a confine nei seguenti casi

- ove, sul lotto confinante, esista una costruzione a confine, e la nuova costruzione sia prevista a confine solo in corrispondenza del fabbricato esistente;

- ove l'edificazione su due lotti confinanti avvenga contestualmente in forza di unica concessione ovvero su progetto unitario e con impegnativa dei concessionari a realizzare entrambi gli edifici.

Nella zona E, per gli interventi di nuova costruzione , di ricostruzione e di ampliamento di fabbricati, deve essere mantenuta una distanza dai confini non inferiore a m 20.

Resta comunque salva l'applicazione dell'art. 873 C.C.

D - Distanza minima tra i fabbricati ed impianti pubblici nonché di detti manufatti dalle strade-

Tra fabbricati ed impianti pubblici nonché tra essi e le strade si applicano le sole prescrizioni in tema di distanza dal confine di proprietà, le altre distanze sono definite dagli specifici progetti.

E - Edifici oggetto di piani attuativi

Nel caso di edifici interessati da interventi la cui disciplina sia dettata da piani attuativi, sono ammesse - rispetto a fabbricati, strade e proprietà siti all'interno dell'ambito territoriale regolato dal piano attuativo - distanze diverse rispetto a quelle di cui al presente articolo.

F - Modalità di misurazione delle distanze-

La distanza tra i fabbricati si misura, per ciascuno di essi, su tutte le linee ortogonali al piano sul quale si trova la parete esterna dei fabbricati; la distanza dalle strade si misura su tutte le linee ortogonali al ciglio della strada stessa, come definito dalle norme del codice della strada; la distanza dei fabbricati dai confini si misura su tutte le linee ortogonali a questi ultimi.

Ai fini della misurazione delle distanze non si tiene conto di eventuali scale aperte, balconi e sporti di gronda la cui sporgenza, rispetto al filo di facciata, non ecceda i metri 1.50.

ART. 24

24/1 - Zone omogenee A: di interesse storico — artistico - ambientale (Centri Storici e nuclei di antica formazione)

Finché l'Amministrazione Comunale non avrà provveduto ad adeguare lo strumento urbanistico generale alla disciplina urbanistica relativa al centro storico, prevista dall'art. 5 della l.r. 1/2001, nonché dall'art. 19 delle N.T.A. del P.T.P.R., all'interno della zona A sono consentiti soltanto gli interventi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 31 della L. 457/78.

24/2 - Deroga alle norme igienico sanitarie

All'interno dei centri storici al fine di tutelare gli edifici e gli elementi di pregio storico, artistico, documentario è ammessa la deroga alle norme igienico sanitarie.

I locali d'abitazione esistenti e che hanno altezza inferiore a quella consentita dalle norme vigenti sono confermati all'uso residenziale con le altezze esistenti.

ART. 25 - Zona omogenea B1: contenimento allo stato di fatto

Nelle zone edificate di contenimento allo stato di fatto, indicate nella planimetria di PRG con specifico contrassegno di zona, è fatto divieto di ogni alterazione volumetrica degli edifici esistenti.

Le aree comprese nella zona omogenea B1 e che risultano "libere" è consentita la edificazione nei limiti di quanto previsto per la zona B3 di completamento e/o sostituzione .

Per gli edifici esistenti nelle zone di contenimento, ferma restando la destinazione d'uso prevalentemente residenziale, sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.

Sono ammesse anche le ricostruzioni parziali o totali nei limiti dei volumi , delle superfici e delle altezze preesistenti purchè non costituiscano modifiche essenziali e come previsto dalla legge Regionale 09 Maggio 1992 n° 19. I nuovi edifici di completamento, gli ampliamenti ed i sopralzi devono rispettare i limiti di edificabilità previsti per le zone di completamento e/o sostituzione di cui all'art. 27 da verificare sul lotto di pertinenza, ovvero, in caso di parziale ricostruzione, su una sua quota parte proporzionata all'entità della demolizione.

Ai soli effetti del presente articolo il volume preesistente è quello dei corpi di fabbrica emergenti valutato all'intradosso delle strutture di copertura e computando in esso ogni volume comunque destinato, usabile o no.

ART. 26 - Zona omogenea B2: giardini privati esistenti o di nuova formazione con o senza preesistenze edilizie

I giardini e gli elementi naturali di interesse paesaggistico sono soggetti a vincolo protettivo ambientale di intangibilità.

Sulle aree soggette a tale vincolo è vietata ogni alterazione dello stato ambientale con particolare riguardo per la salvaguardia del patrimonio arboreo e vegetazionale e per la sua valorizzazione.

Per gli edifici esistenti sono ammesse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria interna ed esterna, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.

Sono ammesse anche le ricostruzioni parziali o integrali degli edifici, che non siano assoggettati al restauro conservativo in quanto di riconosciuto valore storico artistico ed ambientale, ma nei limiti previsti dalla Legge Regionale 09 Maggio 1992 n° 19.

ART. 27 - Zone omogenee B3: di completamente e/o sostituzione

Nelle zone parzialmente edificate o classificate dal PRG come zone di completamento e/o sostituzione, sono consentiti l'edificazione di lotti inedificati, e per gli edifici esistenti, la

ristrutturazione, l'ampliamento, il sopralzo e la sostituzione totale o parziale previa demolizione dei fabbricati o di parti di essi che si intendono sostituire.

I nuovi edifici di completamento, gli ampliamenti ed i sopralzi devono rispettare le seguenti prescrizioni specifiche, da verificare sul lotto di pertinenza, ovvero, in caso di parziale ricostruzione, su una quota parte proporzionata all'entità della demolizione.

Al fine del computo della superficie fondiaria, s'intende per superficie disponibile del lotto edificabile l'area campeggiata nelle tavole di Piano da specifico segno grafico uniforme computata al lordo dei volumi esistenti sul medesimo lotto se confermati.

I limiti massimi di edificazione sono:

V = 1 mc/mq

R = 30%

Dc, De, Ds = valgono i disposti dell'art. 23 lett. A-B-C

H = 6,50 ml.

H colmo = altezza massima del colmo di copertura 8,70 ml.

ART. 28 - Zone omogenee C1: residenziali di espansione e/o nuovo impianto

Nelle zone pressoché inedificate classificate dal PRG come zona di espansione e/o nuovo impianto e campeggiate nello stesso da specifico segno grafico uniforme, è consentita l'edificazione in conformità ad un preventivo piano di lottizzazione convenzionato obbligatorio esteso all'intera area perimetrata, al fine della definizione planovolumetrica degli edifici, della suddivisione delle aree in lotti e della specificazione delle aree per la viabilità interna, nonché per quanto altro eventualmente previsto ma non localizzato dal PRG.

Il progetto del PL deve riguardare sia l'operazione urbanistica fondamentale per l'insediamento residenziale di espansione e/o di nuovo impianto, sia le relative operazioni complementari di urbanizzazione e di attrezzature di uso pubblico previste e localizzate o non dal PRG.

Gli insediamenti residenziali devono rispettare le seguenti prescrizioni specifiche.

I limiti massimi di edificazione sono:

V = 0.8 mc/mq

R = 20%

Dc, De, Ds = valgono i disposti dell'art. 23 lett. A-B-C

H = 6,50 ml.

H colmo = altezza massima del colmo di copertura 8,70 ml.

ART. 29 - Zona omogenea C2 — Piani attuativi vigenti e confermati dal PRG

Il PRG individua le zone omogenee interessate da Piani attuativi vigenti e tuttora in fase realizzativa, confermati dal PRG, indicate graficamente a mezzo di:

- apposito retino corrispondente alla categoria C2;
- perimetrazione del Piano Attuativo che delimita l'operazione;
- indicazione del tipo di piano urbanistico attuativo

Il PRG conferma le previsioni funzionali, dimensionali, tecniche oltre che normative dei piani attuativi approvati.

Per il calcolo dei volumi, valgono le disposizioni previste nelle presenti N.T.A.

DESTINAZIONI AD USO PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO

ART. 30 - Aree con destinazioni ad uso prevalentemente produttivo: destinazione d'uso e norme generali

Le zone produttive devono essere riservate, secondo le indicazioni del PRG, alla sistemazione dei luoghi, alle attrezzature, alle costruzioni ed agli impianti, tutto ciò destinato ad attività artigianali o di sosta, ricovero, smistamento, distribuzione di merci e prodotti, dirette alla trasformazione dei beni ed alla prestazione di servizi.

Le caratteristiche tipologiche degli insediamenti produttivi sono di norma tutte quelle occorrenti e necessarie in materia.

Sono compatibili con la specifica destinazione d'uso fondamentale delle zone produttive le seguenti funzioni integrative:

- a) servizi sociali, assistenza sanitaria, servizi igienici, spogliatoi mense, sale di riunione e attrezzature varie a favore degli addetti ancorché di tipo privato, ma strettamente rapportati alle attività produttive previste dall'intervento ed alla funzionalità ed agibilità, del luogo di lavoro;
- b) ricovero per automezzi, locali accessori e per gli impianti tecnologici. Inoltre sono compatibili: uffici amministrativi e spazi di esposizione e vendita diretta;
- c) opere per l'urbanizzazione primaria e secondaria, quali parcheggi, verde pubblico attrezzato, edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.

Finché l'Amministrazione Comunale non avrà provveduto ad adeguare il proprio strumento urbanistico generale alla nuova normativa sul settore del commercio ed ai criteri dettati dalle disposizioni regionali del Regolamento n. 3/2000, sono consentiti soltanto esercizi di vicinato, così come previsti dal suddetto Regolamento.

E' ammessa, nelle zone produttive, la destinazione residenziale esclusivamente per i titolari delle aziende e per gli addetti alla custodia e/o alla direzione.

La destinazione residenziale ammessa potrà essere realizzata soltanto contestualmente o successivamente alla realizzazione della funzione fondamentale.

Oltre al rispetto delle leggi e regolamenti in materia, tutte le costruzioni e gli impianti esistenti da trasformare da ampliare o da realizzare ex novo, dovranno essere attrezzati per evitare inquinamenti della atmosfera e dei luoghi di lavoro, del suolo e delle acque di superficie e/o sotterranee, nonché inquinamenti acustici e lo stoccaggio e/o smaltimento improprio e pericoloso di materiali solidi, liquidi e gassosi di rifiuto. La concessione edilizia può essere negata nel caso di insediamenti di attività lavorative moleste, dannose o inquinanti, il cui progetto non preveda il rispetto dei requisiti di accettabilità previsti dalle norme vigenti.

Le attrezzature, le costruzioni e gli impianti esistenti alla data di adozione del PRG e destinati alle attività produttive di cui al presente articolo e che siano insediati in aree per le quali il PRG preveda una o più destinazioni diverse da quelle in atto, dovranno essere gradualmente trasferiti e comunque rimossi nei tempi e nei modi che saranno a tal fine fissati dai programmi dell'Amministrazione Comunale.

Per ogni zona omogenea produttiva a destinazione specifica i limiti di fabbricazione sono fissati in termini di superficie lorda di pavimento (Slp) in rapporto all'area disponibile (superficie zonale o fondiaria computabile) e la loro osservanza è obbligatoria.

Per le costruzioni o gli impianti destinati alle attività produttive di ogni tipo, non si tiene conto delle altezze raggiunte né si computano le superfici relative alle opere necessarie al trattamento, dissipamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi generati dalle attività stesse.

ART. 31 - Zone omogenee D1: artigianali di completamento e/o di sostituzione e/o di ristrutturazione

Nelle zone parzialmente edificate, con presenza di attività lavorative artigianali, classificate dal PRG come zone artigianali di completamento e/o sostituzione e/o di ristrutturazione, sono consentiti l'edificazione di lotti ineditati e, per i fabbricati esistenti, la ristrutturazione, l'ampliamento, il sopralzo e la sostituzione totale o parziale, previa demolizione dei fabbricati o di parti di essi che si intendono sostituire, ammettendosi la compresenza di attività lavorative e della residenza.

Gli interventi di cui sopra devono rispettare le seguenti prescrizioni specifiche. Al fine del computo della edificabilità, si intende per superficie disponibile del lotto edificabile l'area campeggiata nelle tavole di Piano da specifico segno grafico uniforme, al lordo delle superfici per le opere di urbanizzazione eventualmente previste, ma non localizzate, dal PRG o che si rendano comunque necessarie in sede di concessione, benché non predeterminate dal PRG.

In ogni caso la superficie fondiaria è computata al netto delle superfici destinate, con specifica campitura grafica nelle tavole di PRG, alle opere di urbanizzazione nonché alle aree verdi di rispetto.

I limiti massimi di edificazione sono:

Slp (f) = 1,20 mq/mq di cui: 1,10 mq/mq per laboratori di attività produttiva;
0,10 mq/mq per abitazione

R = 60%

Dc = valgono i disposti dell' art. 23

De = valgono i disposti dell' art. 23

Ds = valgono i disposti dell' art. 23

h = 8,50 ml

Al fine del calcolo del rapporto di copertura e della Slp disponibile per nuova edificazione e/o trasformazione o ristrutturazione, i fabbricati che s'intendono mantenere, sono considerati nuove costruzioni. L'area libera restante è computabile per la nuova edificazione.

Le aree "di pertinenza" e "libera" devono ricadere all'interno della zona omogenea edificabile a destinazione produttiva campeggiata nel PRG da specifico segno grafico uniforme.

Al fine del calcolo degli abitanti insediabili si considera il parametro di un abitante per 100 mc.

ART. 32 - Zone omogenee D2: artigianali di espansione e/o di nuovo impianto

Nelle zone pressoché inedificate classificate dal PRG come zone di espansione e/o nuovo impianto e campeggiate da specifico segno grafico uniforme, è consentita l'edificazione in conformità ad un preventivo Piano Urbanistico attuativo obbligatorio (PA) esteso all'intera zona perimetrata dal PRG al fine della definizione planivolumetrica degli edifici, della eventuale suddivisione delle aree in lotti e della specificazione delle aree per la viabilità interna e per la dotazione di standard; per attrezzature accessorie e funzionali agli insediamenti produttivi nonché delle ulteriori aree di urbanizzazione eventualmente previste, ma non localizzate dal PRG.

I limiti massimi di edificazione sono:

Slp (z) =	1,00 mq/mq di cui: 0,90 mq/mq per laboratori di attività produttiva 0,10 mq/mq per abitazione
R =	50%
Dc =	valgono i disposti dell' art. 23
De =	valgono i disposti dell' art. 23
Ds =	valgono i disposti dell' art. 23
h =	m. 8,50.

Per l'ambito destinato a Zona D2 artigianale di espansione, individuato e contornato in tinta con il n. 3 nella tavola di azionamento n. 7/Ac, si prescrive di prestare particolare attenzione alla scelta delle tipologie edilizie, delle caratteristiche costruttive e dei materiali degli edifici affinché siano coerenti con il contesto esistente.

ART. 33

33/1 - Zona omogenea D3 - piani attuativi vigenti e confermati dal PRG

Il PRG individua le zone omogenee interessate da Piani attuativi vigenti e tutt'ora in fase realizzativa, confermati dal PRG, indicate graficamente a mezzo di:

- Apposito retino corrispondente alla categoria D3
- Perpetrazione del Piano Attuativo che delimita l'operazione;
- Indicazione del tipo di piano urbanistico attuativo

Il PRG conferma le previsioni funzionali, dimensionali, tecniche oltre che normative dei piani attuativi approvati.

33/2 – Depositi temporanei di materiali all'aperto

Al di fuori delle zone D è vietato il deposito permanente di materiali all'aperto ad esclusione, nelle zone E, del deposito temporaneo di materiali e prodotti direttamente pertinente alla conduzione del fondo.

La realizzazione di depositi temporanei di materiali all'aperto, qualora a giudizio dell'Amministrazione comunale risulti ambientalmente compatibile e ferma restando la facoltà di impartire tutte le prescrizioni ritenute necessarie per un corretto inserimento ambientale, è subordinata ad autorizzazione temporanea di durata non superiore a tre anni: trascorso tale termine, qualora l'autorizzazione non venga rinnovata, il deposito dovrà essere integralmente rimosso e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi.

Il deposito temporaneo dovrà essere recintato con solido e decoroso steccato cieco, in legno di altezza di m 2,00 dotato di cancello in legno cieco.

È in ogni caso vietata la realizzazione di strutture o manufatti di tipo permanente, la posa di cartelli pubblicitari, insegne ecc., l'allacciamento ai pubblici servizi ed il deposito di materiali che possono essere causa di potenziale inquinamento o pericolo o molestia.

La concessione temporanea potrà in ogni momento essere revocata qualora l'area non venga decorosamente mantenuta.

ART. 34 - Complesso ricettivo campeggio

E' ammessa solo la costruzione di servizi attinenti camping e campi ricreazionali. Nelle aree previste a tale titolo, non potranno sorgere costruzioni destinate ad altro uso.

I limiti da osservare sono i seguenti:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| ▪ volume costruibile | 0.30 mc./mq |
| ▪ altezza massima degli edifici | ml. 8.00 |

- distanza dai confini ml. 10.00
- distanza tra gli edifici ml. 20.00
- distanza dal ciglio stradale ml. 20.00

Non sono ammessi né cortili né chiostrine. Potranno sorgere solo costruzioni per attrezzature al servizio di camping e campi ricreazionali. L'intero ambito è assoggettato a Piano Esecutivo che rispetti i disposti della l.r n. 7/2001 e subordinato a convenzione contenente l'impegno: per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione; o per l'assunzione degli oneri sostitutivi, le modalità, i tempi di attuazione e il vincolo di destinazione registrato e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

TERRITORIO DESTINATO AD USI AGRICOLI

ART. 35 - Zone omogenee E1: aree ad uso agricolo con o senza insediamenti rurali

35.1. - Generalità

Le aree individuate e classificate dal PRG come zone omogenee E1 sono destinate al mantenimento, alla promozione ed allo sviluppo dell'agricoltura, degli allevamenti, della silvicoltura e delle attività connesse oltre che al soddisfacimento delle esigenze degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.

E' considerato incompatibile con la destinazione di zona l'apertura o l'ampliamento di cave. Le cave abbandonate saranno sistemate in base a modalità da concordare con l'amministrazione Comunale.

Qualsiasi alterazione delle condizioni naturali del terreno (sterri, reinterri, accatastamenti di materiali, ecc.) è soggetta a preventiva concessione edilizia, salvo che si tratti di normali interventi connessi alla attività agricola e silvicoltura ovvero di terrazzamenti e livellamenti del terreno entrambi contenuti in abbassamenti o innalzamenti inferiori a 1,50 ml. nonché della realizzazione provvisoria di coperture stagionali destinate a proteggere le colture e/o i raccolti.

35.2. - Interventi ammissibili

Per le nuove costruzioni nelle aree destinate a zona agricola sono ammesse esclusivamente le opere funzionali alla conduzione del fondo e destinate al soddisfacimento delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale (ai sensi dell'art. 12 legge 9/5/75 n. 153), e dei lavoratori dipendenti dell'azienda così come definito dalla legge regionale 93/80.

35.3. - Opere funzionali alla conduzione del fondo

Le opere destinate alle attrezzature e infrastrutture potranno essere autorizzate alla luce di dimostrate esigenze di conduzione del fondo nel rispetto degli indici definiti dalla L.R. 93/80.

Per il recupero, conservazione e riuso del patrimonio edilizio esistente ed al fine della sua valorizzazione e potenziamento, le predette opere sono prioritariamente realizzate mediante interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione, modifica interna, ampliamento e dotazione di volumi tecnici (come elencati all'art. 9 paragrafo 1, alle lettere c, d, e della legge n. 10/1977) nel rispetto dei disposti di cui al precedente art. 18.

35.4. - Depositi ed altre opere in precario

Non è consentita la realizzazione di magazzini, depositi di scorte, tettoie in legno o lamiera, anche se a carattere precario. Per le predette strutture, qualora esistenti e censite nella indagine di cui all'art. 18 delle NTA, è consentito l'adeguamento funzionale e/o la ricostruzione con la stessa superficie e volumetria nel rispetto dei caratteri ambientali e tipologici dell'edificio principale se esistente, ovvero degli edifici esistenti nella zona.

E' fatto salvo quanto consentito dall'art. 43.

35.5. - Distacchi

Le nuove costruzioni di stalle e fabbricati per allevamenti di tipo aziendale, di norma devono essere poste alla distanza di 150 ml., nel punto più vicino, dal perimetro dei centri e nuclei abitati esistenti (ancorchè interessante altri territori comunali) o delle zone residenziali previste dal PRG.

Eguale distanza deve essere rispettata per le zone esistenti o previste dal PRG a destinazione terziaria, artigianale e per la istruzione e in generale per insediamenti di interesse comune.

Detta distanza potrà essere ridotta a non meno di 30 ml. nel caso trattasi di allevamenti familiari di modesta dimensione, sentite la Commissione Edilizia e l'ASL.

Per le nuove costruzioni di cui sopra di tipo industriale la distanza minima di cui sopra deve essere di ml. 300.

Le stalle di suini, sia di tipo familiare, aziendale che industriale devono in ogni caso rispettare le predette distanze incrementate di 1/3.

Per l'applicazione dei predetti limiti di distanza che devono essere rispettati dalle stalle o dai fabbricati per allevamenti rispetto agli insediamenti di cui ai precedenti paragrafi non si tiene conto degli edifici esistenti con le loro aree di pertinenza, a tali usi destinati quando trattasi di edifici sparsi, isolati e comunque non organicamente facenti parti di complessi insediativi, ovvero quando trattasi di insediamenti rurali esistenti (case coloniche, cascinali, ecc.) di scarsa rilevanza abitativa in atto o prevista da interventi di recupero già programmati.

La preesistenza di stalle e fabbricati per allevamenti alla data di adozione del PRG, non costituisce impedimento alla attuazione delle previsioni del PRG stesso, ancorché risultino non rispettati i limiti di distanza fissati dalle presenti norme. La coesistenza della funzione abitativa strettamente connessa e limitata alle esigenze di conduzione e custodia degli allevamenti è sempre ammessa nel rispetto delle condizioni che caso per caso verranno prescritte in ordine alla tutela dell'igiene e della salute sentito l'ASL e le Commissioni edilizia e dell'agricoltura quest'ultima se costituita.

35.6. - Agriturismo

Negli interventi di recupero o ampliamento o adeguamento igienico degli edifici rurali, può essere consentita la ristrutturazione parziale per la destinazione a servizio agriturismo, in armonia con la legge 5/12/1985 n. 730 e con le normative regionali in materia.

Il progetto allegato alla domanda dovrà contenere, oltre ai requisiti previsti dalle leggi richiamate, dati sull'attività agrituristica prescelta, sulle fonti di provenienza dei prodotti da vendere e sulle strutture igieniche per la ricettività.

I limiti massimi di Edificazione sono i seguenti :

- Volume costruibile Dz 0.10 mc/mq
- di cui mc/mq 0.09 destinato a edifici al servizio del fondo e mc/mq 0.01 destinato ad abitazione per il conduttore del fondo stesso.
- R = 0.3 %
- Dc = ml 10.00
- H = ml 5.00

Zone estese alla rimanente parte del territorio comunale e interessate da rilievi collinari o montagnosi sono considerate zone non edificabili agli effetti residenziali.

E' prescritta la conservazione delle zone boschive esistenti ed è vietata l'apertura di nuove strade, salvo quelle necessarie per usi forestali. Per quanto non previsto dal presente articolo, so fa esplicito richiamo alla L.R.N. n° 93/80.

All'interno delle zone E per le cascine esistenti non più adibite ad usi agricoli è ammessa la recinzione di una sola porzione del lotto così definita:

ml 25.00 attorno al fabbricato esistente riportando gli angoli a squadra.

Nel caso di edifici posti al limite del lotto, con particolari situazioni morfologiche del terreno, è ammessa la traslazione della superficie recintabile così ottenuta, in tutte le direzioni senza però modificare la sagoma.

Per i fabbricati rurali sono sempre ammesse per usi di conduzione del fondo recinzioni provvisorie.

In tutti i casi le recinzioni dovranno essere realizzate con staccionate in legno o similari o con soluzioni come siepi autoctone, fili tesati ecc. con basso impatto ambientale.

ART. 36 - Zona omogenea E2: zona boschiva

Il PRG individua, con apposito segno grafico, le aree boschive esistenti da mantenere salvo quelle strettamente necessarie alla costruzione di piccoli fabbricati o manufatti per la vigilanza, la manutenzione di luoghi e le attività di silvicoltura con esclusione della residenza.

E' vietata inoltre l'apertura di nuove strade, la chiusura dei sentieri e percorsi pedonali esistenti. La richiesta di formazione di recinzioni sarà valutata dal Comune caso per caso, eventualmente consentendola a fronte di assoluta necessità da documentare da parte della proprietà e prescrivendo precise caratteristiche estetico - costruttive.

Si richiamano le prescrizioni della L.R. 93/80 e i vincoli di salvaguardia di cui alla legge 8/8/85 n. 431 .

I limiti massimi di edificazione sono i seguenti:

- Dz 0,005 mc/mq
- h 4 mt

ART. 37 - Zona omogenea E3: verde di rispetto

Oltre alle aree entro il limite di arretramento delle costruzioni, il PRG prevede il verde di rispetto per la viabilità, i corsi e le sorgenti d'acqua, i fontanili ed i pozzi, i cimiteri, soggetto a inedificabilità assoluta sia in soprassuolo che in sottosuolo. Le aree verdi di rispetto non sono computabili ai fini edificatori salvo quanto previsto per le zone a destinazione agricola.

Per le aree sottoposte a vincolo cimiteriale, la cui estensione è delimitata nella tavola grafica del PRG, indipendentemente dalla loro destinazione di zona, valgono le limitazioni stabilite dall'art. 338 del TU delle leggi sanitarie 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni e integrazioni.

Tutte le zone a verde di rispetto che non attengono strettamente alla protezione del nastro stradale, al rispetto cimiteriale ed alla salvaguardia, sono soggette, oltre che al vincolo di inedificabilità, all'obbligo di conservazione dello stato dei luoghi e dell'impianto vegetazionale e colturale. In esse non è consentita la apertura di nuove cave ne la riattivazione di quelle rimaste inattive.

E' altresì vietata la esecuzione di scavi e riporti e l'accatastamento di cose e materiali, fatto salvo quanto previsto per le aree agricole.

Nelle zone verdi di rispetto, diverse da quelle a protezione del nastro stradale, sono ammessi percorsi pedonali e ciclabili, limitati tronchi stradali di tipo poderale quando siano indispensabili per accedere ai fondi retrostanti, nonché le urbanizzazioni.

Lungo i corsi d'acqua a all'intorno delle sorgenti, dei fontanili e dei pozzi devono essere rispettati per ogni manufatto rispettivamente un arretramento di ml 10.00 da ciascuna sponda dei corsi d'acqua e la protezione di un area circolare di 50 ml di raggio con centro nel punto in cui si trovino una sorgente, un fontanile o un pozzo d'acqua fatti salvi i vincoli di salvaguardia di cui alla Legge 08.08.1985 n° 431.

La norma di cui al precedente paragrafo si applica anche se non espressamente indicato graficamente dal P.R.G.

Relativamente ai pozzi idrici destinati al consumo umano, valgono le seguenti disposizioni:

- Le zone di tutela assoluta, previste dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, aventi un'estensione di almeno 10 metri di raggio, devono essere adeguatamente protette ed adibite esclusivamente alle opere di captazione e alle relative infrastrutture di servizio.

Per quanto riguarda le zone di rispetto, valgono le prescrizioni di cui all'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 152/99, come modificato dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 258/00.

L'attuazione degli interventi o delle attività elencate all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 258/00 (tra le quali, in particolare, interventi di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferrovie e in genere infrastrutture di servizio) deve seguire i criteri e le indicazioni contenute nel documento "Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle aree di rispetto (art. 21, comma 6, dl D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni)", approvato con d.g.r. 10 aprile 2003, n. 7/12693, pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 17, del 22 aprile 2003.

Art. 38 - Zona omogenea E4: Zona di salvaguardia ambientale

Individua aree di particolare valore paesaggistico nelle quali non è ammessa nessuna nuova opera, non è ammessa altresì l'apertura di nuove strade e/o mulattiere e modifiche nel terreno.

Per le costruzioni presenti è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria se il fabbricato non ha rilevanza storica, la ristrutturazione nei limiti di giacenza e di volumi esistenti.

È sempre ammessa la realizzazione di nuovi volumi preferibilmente in aderenza al fabbricato da realizzare con una struttura lignea, con una superficie pari a mq 10.00, ampliabili fino ad un massimo del 10% del volume del fabbricato.

Tale norma ha la funzione di risolvere problemi di natura igienico funzionale quali l'inserimento di un wc, la realizzazione di un nuovo vano, di un deposito per legna, attrezzi da giardino, senza alterare la tipologia e le caratteristiche estetiche dei cascinali che in alcuni casi rappresentano esempi di particolare valore storico.

Norme per parco sovracomunale della Valle di Tede

Il P.R.G. individua quale parco di interesse sovracomunale l'area di rilevanza ambientale e naturalistica della Valle di tede così come perimetrata dal P.R.G.

Tale area è destinata alla conservazione attiva e passiva di speci animali e vegetali, di associazioni vegetali, di biotipi, di formazioni geologiche, di valori scenici e panoramici, alla promozione e allo sviluppo delle attività agro – silvo – zootecniche ed alla fruizione turistica, ricreativa ed educativa compatibili con gli ecosistemi naturali.

Nell'ambito di tale area non sono consentiti:

- la costruzione di recinzione della proprietà se non con siepi salvo le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle di stretta pertinenza dei fabbricati esistenti;
- la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;
- l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura: è ammesso esclusivamente il deposito temporaneo di materiali o prodotti direttamente pertinente alla conduzione del fondo;
- l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura esclusa la segnaletica per il servizio del parco;
- esercizio di attività sportive comportanti l'uso di mezzi motorizzati nonché il transito motorizzato, fatta eccezione per i mezzi di servizio di emergenza, per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale e per l'accesso alle proprietà private;
- l'apertura di nuove cave o la riattivazione di cave esistenti;
- l'attivazione di discariche di qualunque tipo;
- la formazione di derivazione delle acque pubbliche;
- l'apertura di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti;

- l'allestimento di campeggi al di fuori delle aree ove sono espressamente previsti;
- ogni tipo di esercitazione a fuoco con armi pesanti e leggere e l'accensione di fuochi.

Per i complessi boscati e vegetazionali si applica la disciplina stabilita dalla l.r. 80/89

Art. 39 – Usi civici

Le aree soggette ad usi civici, individuate dagli appositi elenchi regionali, sono regolamentate dalla Legge 16 giugno 1927 nr. 1766 e dal relativo regolamento di attuazione (Regio Decreto nr. 332 del 26 febbraio 1928) e dalle Leggi Regionali 24 maggio 1985 nr. 52 e 16 maggio 1986 nr. 13.

Gli usi civici sono inalienabili e imprescrittibili e non possono essere cessati né per semplice desuetudine, né per usucapione da parte dei privati.

Le aree assoggettate ad usi civici sono sottoposte al vincolo ambientale della Legge 431/1985

AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE PER SERVIZI COMUNALI

ART. 40 - Aree per attrezzature pubbliche per servizi comunali (zone omogenee SCI - SC2 - SC3 - SC4 —SC5)

Le aree per pubbliche attrezzature esistenti e di nuova previsione, di norma sono localizzate dal PRG e individuate mediante contrassegni e simboli di zona, secondo determinate classi d'uso. Fanno eccezione le aree e le attrezzature semplicemente individuate dal PRG mediante apposita nomenclatura ma non localizzate, da realizzarsi obbligatoriamente all'interno di piani attuativi.

Le predette aree ed attrezzature previste e non localizzate dal PRG, possono anche trovarsi all'interno di aree a destinazione specifica e uniformemente campite nella tavola grafica di PRG e non soggette a PA.

Gli indici e ogni altro parametro di fabbricazione sono quelli derivanti dalle normative e leggi specifiche per ogni categoria di attrezzatura fermo restando l'osservanza delle disposizioni generali delle presenti NTA.

Qui si richiama la facoltà di deroga al PRG e al RE per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico di cui al precedente art. 4 e di cui alla legge 31.11.78 n. 1.

Zona omogenea SC1: aree per l'istruzione pubblica

Il PRG individua o può individuare le aree esistenti e/o previste per la localizzazione di attrezzature per l'istruzione pubblica (scuole materna, elementare, media inferiore) nonché per altre attrezzature inerenti l'assistenza e la educazione dei minori quale l'asilo nido, mediante specifiche nomenclature e simbolo di zona.

Si applicano i disposti dell'art. 42.

ART. 41 - Zona omogenea SC2: aree per attrezzature pubbliche di interesse comune e cimiteri

Il PRG individua le aree esistenti e previste per la localizzazione di attrezzature pubbliche di interesse comune di livello comunale mediante specifiche nomenclature e simbolo di zona.

Si applicano i disposti dell'art. 42.

In particolare il PRG individua le aree cimiteriali e le relative zone verdi di rispetto profonde 50 ml.

La utilizzazione edificatoria delle aree cimiteriali è soggetta al rispetto del locale regolamento per i cimiteri e dell'art. 41 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27/7/1934, n. 1265 e successive modificazioni e integrazioni.

Nelle aree di rispetto cimiteriale sono eccezionalmente consentite, dietro autorizzazione della amministrazione comunale, piccole costruzioni per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti. La concessione e l'autorizzazione alle suddette piccole costruzioni saranno rilasciate a titolo precario. Sono considerate piccole costruzioni anche le serre di modeste dimensioni.

ART. 42

42/1 - Zona omogenea SC3: aree per gli spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport

Il PRG indica l'estensione delle aree destinate a spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport di livello comunale. La loro progettazione esecutiva avverrà mediante progetto esecutivo per le attrezzature pubbliche da inserire per la ricreazione, lo svago, l'attività sportiva e quelle previste dalla nomenclatura di destinazione specifica.

L'attrezzatura può essere limitata alle sistemazioni di superficie, ovvero comprendere la costruzione di impianti al coperto.

Si applicano i disposti dell'art. 42.

All'interno di questa area sarà ammessa la realizzazione di costruzioni e/o impianti al coperto secondo quanto di volta in volta stabilito con volumetria definita per ogni singola area.

42/2 – Demanio sciabile

Il PRG individua, ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 1985 nr. 36 gli ambiti territoriali entro i quali è possibile la realizzazione di piste sciistiche: tale individuazione corrisponde alla dichiarazione di pubblica utilità di detti ambienti.

In tali aree è ammessa la ristrutturazione e l'ammmodernamento degli impianti esistenti, la realizzazione di nuove piste, di nuovi impianti e delle relative stazioni/strutture.

Si intendono parte della stazione i locali per i macchinari, la biglietteria, i servizi igienici, i depositi per gli attrezzi nonché i vani indispensabili al personale necessario alla conduzione dell'impianto con divieto di ogni altra destinazione d'uso ed in particolare di abitazioni, di pubblici esercizi e di strutture ricettive.

La realizzazione di nuove piste e/o la modifica delle esistenti, oltre a quanto previsto dalle norme vigenti, dovrà essere preceduta da specifici studi geologici e vegetazionali – naturalistici, redatti da tecnici abilitati, che verifichino la compatibilità ambientale degli interventi prevedendo adeguati interventi di compensazione ambientale, per l'inserimento paesistico e per la sicurezza che dovranno essere realizzati contestualmente alla realizzazione della pista e dei relativi impianti.

ART. 43 - Zona omogenea SC4: aree con destinazione a verde pubblico naturale

Sono zone aperte all'utilizzo pubblico, soggette a particolare salvaguardia e qualificazione dell'ambiente naturale in relazione al loro interesse paesaggistico.

In esse non è consentita alcuna edificazione neppure per funzione di servizio.

In tali zone le possibili attrezzature debbono essere limitate ai percorsi pedonali, ed alle eventuali recinzioni che si rendessero necessarie per la sicurezza dei luoghi. Sono consentiti nuovi impianti arborei, volti al recupero di zone degradate o di opportuna integrazione, da attuarsi attraverso un progetto unitario, coerente con la tipologia ambientale, le colture, le essenze arboree autoctone, strumenti ludici, strutture segnaletiche e oggetti di arredo all'aperto per la sosta e il riposo.

ART. 44 - Zona omogenea SC5: spazi pubblici e aree per parcheggi pubblici, di uso pubblico

I parcheggi pubblici o di uso pubblico sono opere di urbanizzazione primaria e la loro localizzazione è individuata graficamente nelle tavole di PRG ovvero da questo sono previsti (ma non localizzati) come operazioni aggregate all'interno di piani attuativi.

In materia di parcheggi dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni dell'art. 18 della legge 6/8/1967 n. 765 e successive modificazioni, del DM 2/4/68 e della legge Urbanistica Regionale n. 51 del 15/4/1975 art. 22.

Oltre ai parcheggi di superficie è consentita la realizzazione di parcheggi multipiani pubblici o di uso pubblico sotterranei ovvero in soprassuolo purchè previsti dal PRG ovvero all'interno di piani urbanistici attuativi o di progetti esecutivi unitari. In tali casi non si computa ne la SIp, ne il volume, ne l'area coperta.

Si applicano i disposti di cui all'art. 42.

AREE PER ATTREZZATURE PRIVATE NON COMPUTABILI AI FINI DEGLI STANDARD URBANISTICI

ART. 45 - Zona omogenea SP1: aree per l'istruzione privata

Le aree e gli edifici esistenti e di proprietà privata con destinazione di pubblico interesse campiti nelle tavole del PRG con specifico segno grafico sono consolidati alla loro destinazione d'uso ovvero possono essere assoggettati a trasformazione per nuova destinazione compatibile con le previsioni del PRG stesso o con la medesima classe di destinazione di appartenenza.

Per tali immobili sono ammesse le opere di manutenzione. Sono pure ammessi gli ampliamenti e la ricostruzione dei volumi preesistenti, con eventuale incremento di volume "una tantum" non superiori al 20% del volume preesistente, purché, a giudizio dell'amministrazione, l'altezza ed il rapporto di copertura diano luogo a insediamenti armonicamente inseriti nell'ambiente circostante così come appare e come è previsto divenga a PRG attuato.

Le trasformazioni e le edificazioni di nuovo impianto devono uniformarsi alle prescrizioni analogicamente corrispondenti di cui ai precedenti articoli 39 e 40.

ART. 46 - Zona omogenea SP2: aree per attrezzature private di interesse comune

Le aree e gli edifici esistenti e di proprietà privata con destinazione di pubblico interesse campiti nelle tavole del PRG con specifico segno grafico sono consolidati alla loro destinazione d'uso ovvero possono essere assoggettati a trasformazione per nuova destinazione compatibile con le previsioni del PRG stesso o con la medesima classe di destinazione di appartenenza.

Valgono qui i disposti del paragrafo 2 del precedente art. 45.

Il PRG può altresì prevedere che le predette attrezzature siano di nuovo impianto.

Le trasformazioni e le edificazioni di nuovo impianto devono uniformarsi alle prescrizioni analogicamente corrispondenti di cui ai precedenti articoli 39 e 41.

ART. 47 - Zona omogenea SP3: aree private di uso pubblico attrezzate a parco e per il gioco e lo sport

Le aree private attrezzate a verde di pubblico interesse sono individuate nel PRG con apposito segno grafico sia nel caso che esso ne confermi l'esistenza sia nel caso che ne preveda il nuovo impianto.

La destinazione d'uso corrisponde a quella di analoga categoria della zona di cui all'art. 42 ed alla specifica nomenclatura.

Le trasformazioni ed i nuovi impianti devono uniformarsi alle prescrizioni analogicamente corrispondenti di cui agli articoli 39 e 42.

All'interno di questa area sarà ammessa la realizzazione di costruzioni e/o impianti al coperto secondo quanto di volta in volta stabilito con volumetria definita per ogni singola area.

AREE PER ATTREZZATURE E IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE COMPRESSE NELLE ZONE F

ART. 48 - Zona omogenea F1: Impianti tecnologici e norme riguardanti le cabine di trasformazione dell'energia elettrica

Il PRG riporta con appositi simboli su segno grafico, le aree per impianti tecnologici relativi agli acquedotti, alla distribuzione del gas ed alla rete telefonica, impianti di depurazione, isole ecologiche, ecc.

Qualora si rendesse necessario provvedere alla localizzazione di non previsti impianti tecnologici di livello interno e/o sovracomunale l'amministrazione Comunale ne potrà individuare la ubicazione e autorizzarne la realizzazione o a realizzarli in proprio, avvalendosi delle leggi vigenti in materia di lavori pubblici ovvero, in particolare se trattasi di notevoli insediamenti, mediante apposita variante di PRG. La concessione per la costruzione delle cabine di trasformazione dell'energia elettrica, viene rilasciata alle seguenti condizioni speciali:

1. il volume delle cabine non viene computato ai fini della densità edilizia
2. la superficie coperta delle cabine non viene computata ai fini del rapporto di copertura
3. le cabine possono essere costruite a confine di proprietà quando ne esista la comprovata necessità tecnica, in deroga alle distanze minime previste dal regolamento edilizio; le costruzioni attigue invece mantengono, nei confronti dei confini di proprietà, il limite previsto nelle varie zone.
4. le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale purché ne esista la comprovata necessità tecnica, come previsto dalla circ. del Ministero dei LL.PP. n° 5980 del 30.12.1970.
5. l'altezza massima delle cabine è di ml 8,50 (ml 4 in caso di tracciato in cavo)

PIANI DI LOTTIZZAZIONE

Per quanto riguarda gli impianti elettrici, il lottizzatore dovrà attenersi a quanto disposto in merito alle opere di urbanizzazione primaria, di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 13.01.1970 n° 227.

ELETTRODOTTI AD ALTA TENSIONE 380 - 220 - 130 KV

1. Sulle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto, non verranno rilasciate concessioni di edificazione che contrastino con le norme delle Leggi vigenti in materia di elettrodotti.

Zone di rispetto:

- Linea 380 - 220 KV = 20 m per ciascuna parte dell'asse linea
 - Linea 130 KV = 15 m per ciascuna parte dell'asse linea
2. per quanto riguarda interventi in area ad elevato pregio paesaggistico (tav. 5 P.R.G.) si richiama la L.R. n° 33 del 29 Luglio 1977, artt. 5 e 6.

In particolare deve esibire alle Autorità Comunali, all'atto della presentazione della documentazione relativa alla convenzione, una dichiarazione dell'Enel che attesti l'avvenuto accordo in merito alla dislocazione degli impianti relativi alla rete di distribuzione dell'energia elettrica ed alle eventuali cabine di trasformazione; per queste ultime l'amministrazione Comunale esprimerà il proprio parere per quanto riguarda l'inserimento e l'aspetto della costruzione nella Zona di lottizzazione.

DISTACCO DI SICUREZZA DALLE LINEE ELETTRICHE

Sulle aree poste in prossimità di elettrodotti non vanno rilasciate concessioni ad edificare che contrastino con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Aprile 1992 che fissa le seguenti distanze per attività con presenza di persone:

- a) Linea 132 KV > 10 m da qualunque conduttore di linea
- b) Linea 220 KV > 18 m
- c) Linea 380 KV > 28 m

ART. 49 - Zone di emergenza F2: aree e attrezzature per la protezione civile

Attrezzature per la Protezione civile. Sulla base delle vigenti disposizioni per la protezione civile, sono indicate nella tavola di PRG le corrispondenti previsioni reali ed attrezzature, mediante apposito simbolo accompagnato da numerazione, posti su zone a varia destinazione urbanistica, in relazione alle seguenti funzioni:

1. **Comando operativo**, localizzato nella sede municipale dovrà ospitare gli Organismi di coordinamento per la protezione civile e le necessarie attrezzature.
2. **Ospedale da campo**. Nell'area indicata, nel caso di dichiarata situazione di emergenza, saranno sospese le destinazioni funzionali normali indicate dal PRG e dovranno essere ospitate le attrezzature sanitarie da campo della protezione civile.
3. **Aree per alloggiamenti di emergenza dotate di infrastrutture primarie**. Le zone contrassegnate con il simbolo corrispondente, debbono essere dotate di infrastrutture e servizi tali da consentire la permanenza anche prolungata di un numero cospicuo di persone in situazione di disagio [servizi igienici, reperimento di acqua potabile o potabilizzabile indipendente dall'acquedotto comunale (pozzi diretti o bacini di raccolta di adeguate capienze e caratteristiche costruttive), collettori fognari di dimensioni adeguate, ecc.].

Nel caso di dichiarata situazione di emergenza, saranno sospese le destinazioni funzionali normali indicate dal PRG e assunte quelle riportate nel presente Punto.

4. **Aree non attrezzate di possibile impiego per alloggiamenti di emergenza**. Le zone indicate nel PRG dovranno essere idonee secondo le indicazioni di un piano preventivo a recepire la rapida realizzazione delle infrastrutture e attrezzature ricettive indispensabili per la eventuale concentrazione di persone. Si richiama il 2° comma del precedente punto 3.
5. **Piazzale per scarico e smistamento degli approvvigionamenti**. La zona indicata nel PRG rimarrà vincolata alla destinazione sopra descritta per il periodo di emergenza relativo agli approvvigionamenti. Dovranno essere rapidamente allestiti più diretti collegamenti con la strada provinciale.
6. **Depositi di mezzi operativi**. Vengono indicati dal PRG nella zona prevista a magazzini e depositi comunali che dovranno ospitare e mantenere i mezzi operativi della protezione civile.
7. **Piazzale per eliporto**. Il PRG prevede la localizzazione del piazzale per il decollo e l'atterraggio di elicotteri che dovrà avere caratteristiche e segnaletica rispondenti alla normativa vigente.

TITOLO IV NORME SPECIALI

ART. 50 - Aree libere

Ad ogni effetto si considerano aree libere quelle totalmente inedificate di proprietà del richiedente e che non risultino stralciate, dopo la data di adozione del PRG ne dalla sua stessa proprietà, se già edificate ne da aree contigue edificate, ne da altre aree tra loro contigue appartenenti a partite catastali unitarie e già edificate ancorchè su un solo mappale.

ART. 51 - Aree di salvaguardia delle Valli

Nelle aree ricadenti in **classe 4** di fattibilità non sono ammesse nuove costruzioni di qualsiasi tipo; per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti nell'articolo 31, lettere a), b) e c) della L. 457/1978. Fanno eccezione gli edifici esistenti lungo i corsi d'acqua dove, previa verifica idraulica dei livelli di piena rispetto alla posizione degli edifici, sono consentiti anche interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti la sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume. Nelle aree ricadenti in classe 4 è consentita la realizzazione di infrastrutture viarie, reti tecnologiche, edifici a supporto delle stesse, aree ricreative senza edificazione, oltre ad opere di bonifica, consolidamento e messa in sicurezza delle aree. Comunque la realizzazione di queste opere, che non devono prevedere la presenza continuativa di persone, dovrà essere valutata puntualmente. Pertanto tali interventi dovranno essere valutati preventivamente e caso per caso, con il supporto di una dettagliata ed approfondita relazione geologico e tecnica, che consideri e valuti tutte le problematiche presenti nell'area ed in un suo congruo intorno, supportata da specifiche indagini in sito. Eventuali interventi edificatori connessi alla conduzione dei fondi agricoli potranno essere ammessi solo con valutazione approfondita della zona e che nel raggio di 300 metri non esistano altri edifici analoghi ai fini di non gravare su situazioni potenzialmente fragili con una densità edilizia elevata.

ART. 52 - Norme transitorie finali

L'entrata in vigore del presente P.R.G. comporta la decadenza delle norme in contrasto con quelle di cui alle presenti norme; comporta altresì la decadenza delle concessioni edilizie in contrasto con il presente P.R.G., salvo che i relativi lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

ART. 53 - Poteri di deroga

Nel caso che il Sindaco ritenesse opportuno concedere deroghe alla normativa, alle prescrizioni e disposizioni fissate dal presente P.R.G., esse dovranno essere esercitate limitatamente ai casi di edifici ed impianti nuovi ed esistenti pubblici o di interesse pubblico.

L'autorizzazione è accordata dal Sindaco previa deliberazione del consiglio comunale.

ART. 54- Concessione edilizia

Il rilascio della Concessione Edilizia è subordinato al rispetto delle prescrizioni di PRG, delle presenti norme e deve essere contestuale alla corresponsione dei contributi di legge.

ART. 55 - Misure di salvaguardia

Nelle more di approvazione di PRG, le normali misure di salvaguardia, di cui alla legge 3/1/1952 n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie.

INDICE

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 1 - Contenuto del PRG	1
ART. 2 - Elementi costitutivi ed elaborati a corredo del piano.....	1
ART. 3.....	3
3/1 - Operatività del piano.....	3
3/2 – Piano urbanistico della comunità montana	3
ART. 4 - Deroghe.....	3
ART. 5 - Definizione degli indici urbanistici	3
Art. 6 - Facoltà di deroga in materia di distacchi, copertura e altezze.....	5
ART. 7 - Computo della volumetria e della Slp edificabili in base alle densità zonali.....	5
ART. 8 - Tipologia edilizia	5
TITOLO SECONDO ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE	7
ART. 9 - Attuazione del PRG	7
ART. 10 - Piani Urbanistici Attuativi	7
ART. 11 - Asservimento dell'area di pertinenza e destinazione d'uso	7
ART. 12 - Limite di arretramento delle costruzioni.....	7
ART. 13 - Sinossi delle sezioni stradali tipo	8
TITOLO TERZO PRESCRIZIONE DI INTERVENTO E VINCOLI.....	9
ART. 14 - Tipologia e distacchi stradali.....	9
ART. 15 - Edifici monumentali di valore storico, artistico e/o ambientale da salvaguardare	9
ART. 16 - Perimetro di vincolo e di salvaguardia dei siti, degli edifici e dei complessi monumentali o di riconosciuto valore storico, artistico, ambientale o con presenza di edifici e/o manufatti e impianti costituenti valori documentari di archeologia industriale", situati all'esterno della zona omogenea	9
ART. 17 - Edifici esistenti isolati privi di prescrizioni specifiche	10
ART. 18 - Edifici esistenti isolati con destinazione specifica	10
ART. 19 - Utilizzo delle costruzioni agricole esistenti da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli.....	10
ART. 20 - Edifici esistenti che ricadono su sedi viarie, in zone verdi di rispetto nelle fasce di arretramento o in aree per attrezzature pubbliche	11
ART. 21 - Zone a rischio idrogeologico.....	11
DESTINAZIONI AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	15
ART. 22 - Destinazione d'uso delle zone residenziali	15
ART. 23 - Limiti di distanza tra i fabbricati e dai confini	15
ART. 24.....	17
24/1 - Zone omogenee A: di interesse storico — artistico - ambientale (Centri Storici e nuclei di antica formazione).17	
24/2 - Deroga alle norme igienico sanitarie.....	17
ART. 25 - Zona omogenea B1: contenimento allo stato di fatto.....	17
ART. 26 - Zona omogenea B2: giardini privati esistenti o di nuova formazione con o senza preesistenze edilizie	17
ART. 27 - Zone omogenee B3: di completamente e/o sostituzione	17
ART. 28 - Zone omogenee C1: residenziali di espansione e/o nuovo impianto.....	18
ART. 29 - Zona omogenea C2 — Piani attuativi vigenti e confermati dal PRG.....	18
DESTINAZIONI AD USO PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO	19
ART. 30 - Aree con destinazioni ad uso prevalentemente produttivo: destinazione d'uso e norme generali	19
ART. 31 - Zone omogenee D1: artigianali di completamento e/o di sostituzione e/o di ristrutturazione	20
ART. 32 - Zone omogenee D2: artigianali di espansione e/o di nuovo impianto.....	20

ART. 33.....	21
33/1 - Zona omogenea D3 - piani attuativi vigenti e confermati dal PRG	21
33/2 – Depositi temporanei di materiali all'aperto	21
ART. 34 - Complesso ricettivo campeggio.....	21
TERRITORIO DESTINATO AD USI AGRICOLI	23
ART. 35 - Zone omogenee E1: aree ad uso agricolo con o senza insediamenti rurali	23
35.1. - Generalità	23
35.2. - Interventi ammissibili	23
35.3. - Opere funzionali alla conduzione del fondo	23
35.4. - Depositi ed altre opere in precario	23
35.5. - Distacchi	23
35.6. - Agriturismo	24
I limiti massimi di Edificazione sono i seguenti :	24
ART. 36 - Zona omogenea E2: zona boschiva	25
ART. 37 - Zona omogenea E3: verde di rispetto.....	25
Art. 38 - Zona omogenea E4: Zona di salvaguardia ambientale	26
Art. 39 – Usi civici	27
AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE PER SERVIZI COMUNALI	28
ART. 40 - Aree per attrezzature pubbliche per servizi comunali (zone omogenee SCI - SC2 - SC3 - SC4 —SC5)	28
Zona omogenea SC1: aree per l'istruzione pubblica	28
ART. 41 - Zona omogenea SC2: aree per attrezzature pubbliche di interesse comune e cimiteri.....	28
ART. 42.....	29
42/1 - Zona omogenea SC3: aree per gli spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport	29
42/2 – Demanio sciabile.....	29
ART. 43 - Zona omogenea SC4: aree con destinazione a verde pubblico naturale	29
ART. 44 - Zona omogenea SC5: spazi pubblici e aree per parcheggi pubblici, di uso pubblico	29
AREE PER ATTREZZATURE PRIVATE NON COMPUTABILI AI FINI DEGLI STANDARD URBANISTICI	31
ART. 45 - Zone omogenee SP1: aree per l'istruzione privata.....	31
ART. 46 - Zona omogenea SP2: aree per attrezzature private di interesse comune.....	31
ART. 47 - Zona omogenea SP3: aree private di uso pubblico attrezzate a parco e per il gioco e lo sport	31
AREE PER ATTREZZATURE E IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE COMPRESSE NELLE ZONE F	32
ART. 48 - Zona omogenea F1: Impianti tecnologici e norme riguardanti le cabine di trasformazione dell'energia elettrica	32
PIANI DI LOTTIZZAZIONE	32
ELETTRODOTTI AD ALTA TENSIONE 380 - 220 - 130 KV	32
DISTACCO DI SICUREZZA DALLE LINEE ELETTRICHE.....	33
ART. 49 - Zone di emergenza F2: aree e attrezzature per la protezione civile	33
TITOLO IV NORME SPECIALI	34
ART. 50 - Aree libere	34
ART. 51 - Aree di salvaguardia delle Valli.....	34
ART. 52 - Norme transitorie finali.....	34
ART. 53 - Poteri di deroga	34
ART. 54- Concessione edilizia.....	34
ART. 55 - Misure di salvaguardia.....	34